

Dipartimento ambiente

Struttura valutazione ambientale e  
tutela qualità dell'aria

[http://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/valutazioniambientali/vas/default\\_i.asp](http://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/valutazioniambientali/vas/default_i.asp)

# VAS - Valutazione Ambientale Strategica

## Normativa di riferimento

### Normativa Europea:

la VAS è stata introdotta con la direttiva 2001/42/CE.

### Normativa nazionale:

D.lgs. n. 152/2006 (e ulteriori Decreti di modifica e integrazione del Codice dell'ambiente).

### Normativa regionale:

L.r. n. 12 del 2009.

## VAS - Valutazione Ambientale Strategica

Processo di valutazione ambientale che si applica a determinati Piani e Programmi al fine di integrare l'analisi di compatibilità ambientale nelle varie fasi di formazione, approvazione e attuazione di uno strumento di pianificazione del territorio.

La VAS non si limita ad un singolo procedimento autorizzativo (come nel caso della VIA) ma è un processo di valutazione ambientale che accompagna il Piano in tutte le sue fasi.

## Quali sono i soggetti coinvolti

- **proponente:** il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, o programma;
- **autorità procedente:** l'Organo dell'Amministrazione pubblica che recepisce, adotta o approva il piano o programma
- **autorità competente:** la Struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali;
- **soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale:** gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale o territoriale, possono essere interessati agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano, programma (altre Strutture regionali, Enti quali Parchi, Arpa, Comuni, ecc.);
- **pubblico:** Tutti i cittadini (singoli cittadini, Associazioni, ecc.).



## Processo di VAS e procedimenti

Il Processo di VAS comprende vari procedimenti e fasi:

- **Eventuale Verifica di assoggettabilità**

Per alcuni Piani è necessario attivare una preventiva procedura al fine di valutare i potenziali effetti ambientali e determinare la necessità o meno di sottoporre il Piano a processo di VAS;

- **Concertazione preliminare**

consultazione dalle prime fasi di formazione del Piano con i soggetti competenti al fine di integrare la considerazioni ambientali nel Piano;

- **Stesura del Rapporto ambientale**

- **Procedimento di VAS**

(pubblicazione del Piano e del Rapporto Ambientale; partecipazione pubblica; acquisizione pareri soggetti competenti; valutazione e formulazione parere motivato da parte della Struttura competente, adeguamento del Piano e approvazione)

- **Monitoraggio**

(verifica degli effetti ambientali del Piano)

## I documenti richiesti durante il processo di VAS

- Per la verifica di assoggettabilità (quando prevista):

**Rapporto preliminare**

- Per la fase di concertazione iniziale:

**Relazione metodologica preliminare**

- Per la valutazione ambientale del piano:

**Rapporto ambientale + Sintesi non tecnica**

- Per l'approvazione del piano:

**Dichiarazione di sintesi + Misure per il monitoraggio**

## Quali Piani a VAS

La legge non indica espressamente l'elenco dei Piani che devono essere soggetti a VAS, ma ne definisce l'argomento (art. 6 comma 1, l.r. 12/2009)

Per cui devono essere soggetti a VAS i Piani che hanno ad oggetto i seguenti argomenti:

- elaborati per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della caccia e della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della **pianificazione territoriale e urbanistica**, o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati A e B (della l.r. 12/2009);
- per i quali, in considerazione dei possibili effetti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (ZPS) e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica (SIC), si ritiene necessaria la valutazione di incidenza.



## VAS e Strumenti urbanistici

Precedentemente alla l.r. 5/2018, la VAS è stata applicata per le seguenti tipologie di strumenti urbanistici:

- **Varianti sostanziali:**

Sottoposte a Verifica di assoggettabilità a VAS;

- **PUD:**

Sottoposti a Verifica di assoggettabilità a VAS;

Non è invece stata applicata per le **Varianti sostanziali generali di adeguamento dei PRG al PTP** (i cui processi di formazione sono iniziati prima dell'entrata in vigore della l.r. 12/2009) per le quali è stata effettuata la Valutazione di Impatto Ambientale, così come previsto dal precedente art. 15 della l.r. 11/98;



## VAS e Varianti urbanistiche

Con l'aggiornamento della legge regionale urbanistica si è cercato di ottimizzare l'integrazione tra le procedure.

L'integrazione fra i procedimenti (approvazione urbanistica e valutazione ambientale) è stato puntualmente disciplinato nella l.r. 11/1998, con i seguenti articoli:

Art. 12bis (Valutazione ambientale strategica);

Art 14bis (Conferenza di pianificazione);

Art 15 (varianti sostanziali generali al PRG)

Art 15bis (varianti sostanziali parziali al PRG)

Art 16 (varianti non sostanziali al PRG)

## Legge 11/1998 Art 12 bis

1. La valutazione ambientale strategica (VAS) del PRG e delle sue varianti ha la **finalità** di:

- a) contribuire all'ordinato sviluppo delle attività antropiche, attraverso l'integrazione delle valenze ambientali nella pianificazione territoriale e urbanistica, alla compatibilità paesaggistica e alla corretta definizione degli interventi e delle opere, ai fini di un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute;
- b) favorire le condizioni per uno sviluppo sostenibile;
- c) contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e dell'approvazione del PRG e delle sue varianti;
- d) assicurare tempestiva e completa informazione ai cittadini per garantirne il processo partecipativo.

2. In conformità alla normativa europea, statale e regionale vigente, **il processo di VAS è connesso a quello della redazione del PRG e delle sue varianti e valuta gli effetti ambientali producibili dalla loro attuazione**, per assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente attraverso l'individuazione di opportune misure correttive in corso di redazione e attraverso il monitoraggio nelle successive fasi di attuazione.

## Legge 11/1998 Art 12 bis

3. La VAS costituisce per il PRG e le sue varianti parte integrante del procedimento di adozione e approvazione. **La VAS è avviata dal Comune e si articola, in modo integrato con la valutazione del PRG, nelle seguenti fasi:**

- a) svolgimento della verifica di assoggettabilità di cui al comma 4, limitatamente alle varianti sostanziali parziali di cui all'articolo 15bis;
- b) redazione del documento programmatico e della relazione metodologica preliminare;
- c) concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale per la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale;
- d) redazione del rapporto ambientale completo del piano di monitoraggio e della sintesi non tecnica;
- e) adozione del testo preliminare della variante al PRG, completo del rapporto ambientale;
- f) pubblicazione della documentazione completa del testo preliminare adottato;
- g) espressione del parere di VAS, da rendere prima dell'adozione del testo definitivo;
- h) redazione della dichiarazione di sintesi;
- i) adozione del testo definitivo della variante al PRG;
- j) valutazione del testo definitivo della variante da parte della conferenza di pianificazione di cui all'articolo 14bis;
- k) approvazione e informazione sull'approvazione della variante al PRG;
- l) monitoraggio degli impatti ambientali conseguenti all'attuazione del PRG.



## Legge 11/1998 Art 12 bis

4. I **piani urbanistici di dettaglio** interessanti aree già sottoposte a VAS in occasione della predisposizione di strumenti urbanistici sovraordinati, qualora non comportino ulteriori varianti al PRG vigente, non sono sottoposti né a VAS né alla verifica di assoggettabilità.

Negli altri casi, la VAS e la verifica di assoggettabilità dei piani urbanistici di dettaglio sono comunque limitate agli aspetti che non siano già stati oggetto di valutazione nelle procedure effettuate sulle varianti al PRG sovraordinate.



## Legge 11/1998 Art 12 bis

5. Per la verifica di assoggettabilità a VAS della variante al PRG, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali il rapporto preliminare. Tale struttura, sentito il Comune interessato:

- a) individua i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale da consultare, sulla base delle competenze e delle responsabilità ambientali connesse all'argomento trattato dalla variante, con particolare riferimento agli effetti della variante medesima;
- b) trasmette ai soggetti di cui alla lettera a) il rapporto preliminare per l'acquisizione di eventuali osservazioni;
- c) verifica se la variante possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- d) esprime, entro novanta giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare, il proprio parere sulla verifica, assoggettando o escludendo la variante dal processo di VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

## Legge 11/1998 Art 12 bis

6. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato nel sito istituzionale della Regione a cura della struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali.

## Legge 11/1998 Art 12 bis

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i contenuti del rapporto preliminare, del documento programmatico, della relazione metodologica preliminare e del rapporto ambientale, individua i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale ai fini dell'espressione del parere di VAS nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessari all'applicazione del presente articolo.

## Modifiche alla legge 12/2009

I riferimenti all'applicazione della VAS per le varianti ai PRG presenti, in precedenza, nella l.r. 12/2009 sono stati stralciati, in quanto attualmente oggetto di specifica disciplina all'interno della l.r. 11/1998:

### Art. 6

#### *(Ambito di applicazione della VAS)*

3bis. Alla VAS per i piani regolatori generali comunali e alle relative varianti si applicano le procedure di cui al titolo III della [legge regionale 6 aprile 1998, n. 11](#) (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).



## Modifiche alla legge 12/2009

A seguito dell'aggiornamento della l.r. 12/2009 con l'occasione sono state apportate alcune modifiche minori finalizzate a chiarire e/o puntualizzare alcuni aspetti procedurali.

## Modifiche alla legge 12/2009

### Art. 2 (definizioni), comma 1

- p) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto
- r) autorità procedente: l'Ente pubblico cui compete l'approvazione del piano o programma;

Alla luce delle suddette definizioni è stato precisato nel testo normativo il ruolo dei suddetti soggetti nelle varie fasi del processo di VAS

## Modifiche alla legge 12/2009

### Art. 6 (*Ambito di applicazione della VAS*) comma 2

Per i piani e i programmi di cui al comma 1 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale nonché per le modifiche minori dei piani e programmi di cui al medesimo comma, la VAS è necessaria qualora la struttura competente valuti che possano comunque avere effetti negativi significativi sull'ambiente, **a seguito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8.**

## Modifiche alla legge 12/2009

### Art. 8 (*Verifica di assoggettabilità a VAS*) comma 5

La struttura competente, sentito il proponente, **entro novanta giorni** dalla trasmissione di cui al comma 1, esprime il proprio parere sulla verifica, assoggettando o escludendo il piano o il programma dal processo di VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.